



IL TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
- Dott.ssa Sara Trabalza Giudice rel./est.
- Dott. Alberto Cappellini Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla domanda prenotativa depositata, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. in data 14.07.2022 dalla IDEA-MODE S.R.L., con sede legale in Cannara (P.I. 01497990547), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. AURELIO PUGLIESE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA MATTEOTTI 29 FOLIGNO, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

- ricorrente

premessò che:

- Idea Mode S.r.l. ha depositato domanda di concordato preventivo c.d. "in bianco" innanzi al Tribunale di Spoleto in data 14/07/2022;
- il Tribunale, con proprio Decreto 29/07/2022, preso atto, ha fissato termine di 120 gg. dalla data della domanda per il deposito della proposta di concordato preventivo corredata dalla documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 L.F., nominando Commissario Giudiziale la dott.ssa Alessandra Restucci e disponendo a carico dell'impresa gli obblighi informativi da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del Decreto;
- in data 21 novembre 2022 Idea Mode S.r.l. ha formalizzato richiesta di proroga dei termini concessi per il deposito della proposta di concordato preventivo, in scadenza nella seconda decade del mese di dicembre 2022 per le ragioni ivi meglio esposte, cui si rimanda;
- il Tribunale, in conformità alla richiesta, con proprio decreto in data 28/11/2022 ha concesso la richiesta proroga di giorni 60, decorrente dalla scadenza dell'originario termine di 120 giorni, per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;
- la ricorrente ha tuttavia rappresentato che, a seguito del completamento delle attività di approfondimento e verifica del caso per la costruzione del piano economico-finanziario concordatario e della continuità aziendale, ipotizzata sia in via diretta che in via indiretta, preso atto dell'esito negativo dell'intrapresa procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 Legge 223/1991 stante il mancato accordo con le parti

sindacali sulle condizioni del licenziamento collettivo dei dipendenti in esubero, i costi e gli oneri della procedura non sono apparsi sostenibili con gli ipotizzati flussi della continuità aziendale; il tutto tenuto anche conto della ipotizzata minima percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari e dell'incremento della misura del tasso di interesse legale a seguito del decreto del MEF dello scorso 13 dicembre 2022;

- per tali ragioni, l'amministratore unico, con proprio atto di determina del 31/01/2023 a rogito Notaio Giulia Pettinacci ha deliberato di rinunciare alla domanda di concordato, depositando conseguentemente la medesima società, in data 7.02.2023, la rinuncia alla domanda, sottoscritta dal l.r.p.t.;

Tanto premesso, preso atto dell'atto di rinuncia depositato in data 7.02.2023 e della documentazione allegata ai sensi dell'art. 152 co. 2 l.f. (delibera dell'amministratore risultante da verbale redatto da notaio Dott.ssa Giulia Pettinacci, allegato in atti), si osserva come il Tribunale condivida l'orientamento per cui la stessa debba essere perfettamente speculare alla domanda, sicché essa non solo va sottoscritta dall'imprenditore ma va altresì preceduta da idonea deliberazione ai sensi dell'art. 152 l. fall, nel rispetto delle prescrizioni di legge (con conseguente intervento del notaio), escludendosi, invece, che l'efficacia, sul piano processuale, del ritiro della domanda sia subordinata all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, dal momento che tale incumbente è funzionale non all'integrazione dei poteri del rappresentante dell'ente, ma a spiegare i noti effetti pubblicitari nei confronti dei terzi;

preso atto di ciò e dell'ottemperanza da parte della ricorrente ai requisiti di forma richiesti per la valida espressione dell'atto depositato e rilevato come la rinuncia alla domanda di concordato determini la improcedibilità della stessa, salvo il potere di iniziativa del Pubblico Ministero per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. N. 27936 del 2020)

P.Q.M.

DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta dalla società IDEA MODE S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per intervenuta rinuncia.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, alla parte, al Pre-Commissario ed al Pubblico Ministero.

Spoletto, 8.02.2023

Il Giudice relatore

(Dott.ssa Sara Trabalza)

Il Presidente

(Dott. Silvio Magrini Alunno)